

DELIBERA N. 121/98

**DIFFIDA DALL'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI
IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL RITIRO
DELLE ECCEDENZE DI ENERGIA ELETTRICA**

L'AUTORITÀ

- Nella riunione del 23 settembre 1998,
- Premesso che:
 - all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) sono pervenute numerose segnalazioni e richieste di intervento in ordine al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti ubicati in diverse parti del territorio nazionale;
 - in relazione a questi casi l'Autorità, ha deliberato di avviare istruttorie conoscitive e formali ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- Visto:
 - l'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), nel quale si dispone che "...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel";
 - l'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308";
 - l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e comma 27 della legge n. 481/95;
- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;

- la convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa approvata con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 108/97);
- Ritenuto che in base al disposto dell'articolo 4, n. 6), terzo capoverso della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 9/91, e dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, della legge n. 9/91, a fronte dell'obbligo per i produttori di energia elettrica di cedere all'Enel Spa tutta la produzione che eccede l'eventuale quota dagli stessi consumata e, nel caso dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1642, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sussista l'obbligo per l'Enel Spa e per le suddette imprese produttrici e distributrici di ritirare tale produzione ai prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;
- Ritenuto che sia opportuno, attesa la frequenza delle segnalazioni in materia, richiamare i soggetti interessati al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di cessione di eccedenze di energia elettrica;

DIFFIDA

dal porre in essere comportamenti in violazione degli obblighi in materia di cessione di eccedenze di energia elettrica derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dall'articolo 22, commi 3, 4 e 5, della medesima legge, nonché in violazione dell'obbligo di corresponsione dei prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di comunicare la presente diffida ai soggetti obbligati, precisando che l'inottemperanza dei suddetti obblighi costituisce presupposto per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481.